



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Che fare se non ricevi la CU con la certificazione della ritenuta d'acconto

Autore: Redazione | 18/04/2016



Agenzia delle Entrate: come comportarsi al momento della dichiarazione dei redditi se il cliente non ha inviato l'attestazione con la certificazione di avvenuto pagamento della ritenuta d'acconto.

Ti sarà capitato, sicuramente più di una volta, che un soggetto al quale hai emesso una fattura non ti abbia rilasciato, nei termini prescritti dalla legge, la certificazione

con l'**attestazione di avvenuto versamento della ritenuta d'acconto**. È un problema di molti studi di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, geometri e ingegneri. Cosa bisogna fare in questi casi? Come ci si deve comportare con l'**Agenzia delle Entrate**? La soluzione, di recente prospettata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è a favore del contribuente che ha ricevuto il pagamento. Ma procediamo con ordine.

Quando è il tempo di presentare la dichiarazione dei redditi arriva anche il momento di verificare tutte le fatture emesse nei confronti di sostituti d'imposta tenuti a versare la ritenuta d'acconto e che, per legge, dovrebbero inviare al proprio fornitore la **certificazione di avvenuto pagamento** (oggi viene chiamata **CU - certificazione unica**). Senza tale attestazione, però, qualche studio commercialistico ritiene di dover nuovamente addossare le imposte sul contribuente, nonostante questi abbia percepito il compenso già al netto della suddetta trattenuta. Il che, peraltro, corrisponde anche a un atteggiamento di maggiore prudenza, visto che, in passato, è stata la stessa **Agenzia delle Entrate** a effettuare una rettifica sulla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente che non aveva dimostrato anche tutte le certificazioni dei propri clienti.

Ricordiamo che il **versamento della ritenuta d'acconto** va effettuato entro il giorno **16 del mese successivo** alla corresponsione del compenso al professionista con il modello di pagamento unificato F24. **Entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di percezione dei compensi, il professionista riceverà, dai diversi committenti, le certificazioni attestanti i compensi erogati e le ritenute effettuate nei suoi confronti.

Ma che succede se il professionista **non riceve la CU, con la certificazione dell'avvenuto versamento della ritenuta d'acconto**? Il problema è stato risolto dal [Ministero dell'Economia](#) e da nutrita [giurisprudenza](#). Il contribuente non dovrà versare nuovamente l'imposta sulla propria fattura, anche **se il cliente non gli ha inviato la certificazione unica**. In pratica, egli non deve pagare di nuovo le tasse sulla stessa fattura, ma ciò a condizione che, in caso di controllo fiscale, sia in grado di esibire la documentazione bancaria attestante il denaro

effettivamente percepito (basta l'estratto conto corrente). In tal modo, il contribuente è in grado di provare al fisco di aver percepito l'importo indicato nel documento fiscale al netto della ritenuta d'acconto. Diversamente, l'Agenzia delle Entrate potrebbe presumere che sul compenso percepito non siano state ancora pagate le imposte. Questo significa che, nel caso in cui il pagamento sia avvenuto in contanti, ci sarà davvero poco da fare per il contribuente. Viceversa, tutte le volte in cui il versamento è avvenuto attraverso strumenti tracciabili (come, ad esempio, il bonifico o la carta di credito), allora l'invio della CU da parte del cliente non è necessario.

Nel dettaglio, il Ministero ha chiarito che, per evitare il ricalcolo delle imposte sulla fattura, è necessario che il professionista:

- esibisca la **fattura** emessa e sulla quale non ha ricevuto la CU;
- esibisca la documentazione bancaria (l'**estratto conto corrente**) che dimostri l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta (ossia, il fatto di aver ricevuto un corrispettivo già decurtato dalle tasse a titolo di ritenuta d'acconto);
- emetta una **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio in cui attesta che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata.

In presenza di tali condizioni, la **certificazione unica** - con l'attestazione di avvenuto versamento delle ritenute d'acconto - non è necessaria e il professionista non dovrà rincorrere il cliente, specie se (come spesso succede) di questi ha perso ogni traccia o la ditta ha chiuso o è fallita.

Ecco un esempio, di **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**:

Io sottoscritto sig. nato in in data ... e residente in ... alla via Codice fiscale: P.IVA.... consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 DPR n. 445/00

DICHIARO

- 1) di avere emesso e regolarmente contabilizzato la parcella n. ... del ... nei confronti del sig./ditta ..., come da copia allegata alla presente;
- 2) di avere incassato il corrispettivo di euro .. al netto della ritenuta d'acconto di euro ... in data ... come si evince dalla documentazione bancaria allegata;
- 3) di non avere ricevuto la certificazione dell'avvenuta effettuazione della ritenuta da parte del sostituto d'imposta;
- 4) che la documentazione prodotta e allegata alla presente è riferita esclusivamente alla parcella richiamata e che a fronte della stessa non vi sono altri pagamenti da parte del sostituto.

Ai sensi dell'art. 38 DPR n. 445/00 la dichiarazione è sottoscritta e consegnata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscritto.